

EVASIONE FISCALE E PATTO SOCIALE

di Alessandro Giovannini*

SOMMARIO: 1. Delimitazione dell'indagine e precisazioni di metodo e di merito: "ripulire" e "spezzare" l'ordinario incedere della ricerca. L'insegnamento di Thomas Kuhn. – 2. Ripulire e spezzare: l'insegnamento di Thomas Kuhn. – 3. Gli eccessi del potere fiscale e la trasformazione per opposti: l'"eccesso di peso" e l'"eccesso di iniquità". Platone docet. – 4. Il potere e il consenso alla tassazione. – 5. Segue: obbedienza e disobbedienza, il voto politico nella postdemocrazia e la ribellione come esito estremo del dissenso. – 6. L'"eccesso di peso" e l'"eccesso di evasione" fra Antigone e Creonte: la pecca morale e la reazione incriminatrice. – 7. Il consenso e il pactum unionis al di là dell'art. 23 della Costituzione. – 8. La norma efficace come norma osservata in ragione del consenso. – 9. "A chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha": l'eccesso di iniquità nella distribuzione del carico fiscale e i diritti di libertà e di giustizia sociale. – 10. Il "nuovo" consenso, l'economia comportamentale e la neuroeconomia. – 11. L'"architettura delle scelte" nelle politiche pubbliche e la nuova fiscalità "olistica".

Abstract: Questo scritto ha per temi l'evasione fiscale, il patto sociale e il rapporto che li lega. Questi fenomeni sono analizzati dal punto di vista eziologico, senza prendere in considerazione questioni meramente tecniche, statistiche, numeri, regole giuridiche e neanche, se non qua e là, le problematiche relative alla spesa pubblica, alla giustizia distributiva e alla disuguaglianza verticale e orizzontale della tassazione. Fattori, tutti questi, che senz'altro reagiscono sulla tenuta del patto sociale e sulla propensione all'evasione, ma che solo indirettamente interessano l'eziologia specifica dei fenomeni di cui si parla. La scelta di campo per studiare i fenomeni dell'evasione e del patto sociale in chiave eziologica non è quella usuale del positivismo formalistico e neppure della morale o dell'etica. Piuttosto la scelta è quella di scrostare la patina che tradizionalmente e tralaticciamente li avvolge ed esplorare territori diversi, in particolare quelli del "potere", degli "eccessi", della "disobbedienza" e del "consenso" e di dare finalmente all'economia comportamentale, alla neuroeconomia e all'architettura delle scelte lo spazio che ormai reclamano anche in ambito fiscale.

Abstract: This essay focuses on tax evasion, the social pact and the relationship that binds them. These phenomena are analyzed from an etiological point of view, without taking into consideration merely technical questions, statistics, numbers, legal rules and not even, if not here and there, the problems relating to public spending, distributive justice and vertical and

* Professore Ordinario di diritto tributario presso Università di Siena.

horizontal inequality of the taxation. Factors, all of these, which undoubtedly react on the tightness of the social pact and on the propensity to evade, but which only indirectly affect the specific etiology of the phenomena in question. The choice of field to study the phenomena of evasion and the social pact in an etiological key is not the usual one of formalistic positivism or even of morals or ethics. Rather, the choice is to peel off the patina that traditionally and traditionally envelops them and explore different territories, in particular those of “power”, “excesses”, “disobedience” and “consent” and to finally give behavioral economics, to neuroeconomics and to the architecture of choices the space that they are now claiming also in the fiscal sphere.

1. Delimitazione dell'indagine e precisazioni di metodo e di merito: “ripulire” e “spezzare” l'ordinario incedere della ricerca. L'insegnamento di Thomas Kuhn

Questo scritto ha per temi l'evasione fiscale, il patto sociale e il rapporto che li lega. Prima di affrontarli si impongono alcune precisazioni di metodo e di merito.

La mia intenzione, qui, è quella di valutare i fenomeni indicati dal punto di vista eziologico. Non mi occuperò, quindi, di questioni tecniche, statistiche, numeri e neppure di regole giuridiche. E non mi occuperò neanche, se non qua e là, di qualità e quantità della spesa pubblica, di giustizia distributiva e di disuguaglianza verticale e orizzontale della tassazione. Fattori, tutti questi, che senz'altro reagiscono sulla tenuta del patto sociale e sulla propensione all'evasione, ma che solo indirettamente interessano l'eziologia specifica dei fenomeni di cui si parla. Stanno, per così dire, al piano superiore dell'edificio, mentre gli elementi che qui vorrei provare a scrutare stanno sotto il suolo, a mo' di fondamenta.

Porsi da questo angolo prospettico richiede di compiere un'altra scelta di campo preliminare: continuare a studiare questi fenomeni con le usuali lenti del positivismo formalistico e della morale o dell'etica, e dunque continuare a valutarli per il tramite di giudizi di valore e di giudizi strettamente normativi; oppure scrostare questa patina che tradizionalmente e tralaticciamente li avvolge ed esplorare territori diversi, in particolare quelli del “potere”, degli “eccessi”, della “disobbedienza” e del “consenso”.

La mia scelta, in questa circostanza, cade su quest'ultima alternativa¹.

¹ Non dico che la strada dell'etica e quella della morale, per come finora seguite, debbano essere abbandonate. Solo che occorre esplorare anche strade cognitive alternative per verificare se i risultati auspicati dall'etica e della morale, senz'altro condivisibili, almeno in termini generali, siano raggiungibili diversamente e magari più agevolmente. Se non si vuole perdere il senso della realtà, occorre infatti riconoscere che non sempre la mappa valoriale della condivisione, perno dell'etica impositiva per come fin qui studiata, attecchisce alle coscienze individuali. Non attecchi-

Alle altre questioni farò bensì riferimento, ma solo di passata.

De-positivizzare e de-moralizzare il tema dell'evasione può esporre il discorso ad una doppia critica. Ne sono consapevole e me ne faccio subito carico. Si potrebbe dire che preferendo questo approccio si corre il rischio di introdurre nell'analisi argomenti giustificativi della stessa in grado di essere poi utilizzati per dare all'evasione una motivazione in qualche modo assoluta. E si potrebbe aggiungere che la scelta porta con sé l'ulteriore rischio di trascurare i valori costituzionali, ad iniziare da quelli di eguaglianza e solidarietà, che fondano il *pactum societatis*.

Non è così e in ogni caso, come avrò occasione di spiegare in termini più ampi, questo non è il mio intento. Anche in considerazione di recenti studi di finanza pubblica², quel che mi propongo non è giustificare comportamenti illegittimi o relegare in secondo piano i pilastri dello stato costituzionale, ma è scrutare il pozzo in profondità, per riprendere Giovanni³. Verificare, nei limiti delle mie conoscenze e sperando di non troppo pretendere dalle mie capacità, se davvero il problema dell'evasione e quello della tenuta del patto sociale siano riconducibili o siano riducibili soltanto ad una questione di regole di diritto positivo e di moralità, come ho già detto⁴.

2. Ripulire e spezzare: l'insegnamento di Thomas Kuhn

È mia convinzione che le analisi scientifiche, nel loro progredire, debbano non solo “ripulire” gli esiti in precedenza acquisiti da errori o sturture, ma anche “strappare” dal normale andamento le analisi stesse quando la realtà ne dimostra l'inadeguatezza. E siccome, per quanto riguarda i nostri temi, esiti e azioni finora intraprese hanno mostrato limiti e risultati insoddisfacenti, s'impone giocoforza un cambio di prospettiva. Lo “strappo” col passato, allora, può essere un modo per avviare una riflessione concretamente alternativa e sperabilmente in grado di raggiungere i risultati attesi.

Come ha insegnato Thomas Kuhn nel suo *La struttura delle rivoluzioni*

sce da tempo, ma ancor di più nel tempo della postdemocrazia, come avrò modo di scrivere più ampiamente nelle prossime pagine. Sulla giustizia distributiva, cuore dell'etica dell'imposizione, cfr. F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, Bologna, 2011, 59 ss. Sul rapporto fra diritto e morale, in chiave principalista, fra i molti, M. BARBERIS, *Diritto e morale: la discussione odierna*, in *Revus*, 2011, 16 ss.

² Mi riferisco alla ricerca condotta da G. D'ALESSIO, *What do Italians think about tax evasion?*, in *Questioni di economia e finanza*, Banca Italia, 2021.

³ Gv. 4, 5-42.

⁴ Raffaello LUPI parla di “spiegazione sociale della funzione tributaria” e di “danni sociali della mancata spiegazione della funzione tributaria e dell'evasione”. Sebbene con metodi, analisi e risultati diversi, è l'approccio che anch'io intendo privilegiare. Cfr. LUPI, *Evasione fiscale. Perversione privata o disfunzione pubblica?*, Roma, 2018, 25 ss., 57 ss., 87 ss.

*scientifiche*⁵, il paradigma fondativo delle conquiste intellettuali, che per un tempo dato fornisce un modello di soluzioni generalmente accettate, ad un certo punto della storia può dimostrarsi inadeguato all'esperienza concreta. È quello il momento, allora, in cui si deve avere la forza e il coraggio di aprire una nuova fase: quella che l'epistemologo statunitense definisce "fase della scienza straordinaria". In altri termini, quando le situazioni oggettive riferibili alle relazioni sociali, all'economia, al tessuto connettivo dello stato e della convivenza civile esigono una riconfigurazione, l'analisi non può continuare a ruminare gli stessi paradigmi, ma deve rivederne criticamente i risultati, interrogarsi sugli agenti e finalmente sui metodi fino a quel momento seguiti, così da ricostruire, come ha scritto Giuseppe Zaccaria in *Postdiritto*⁶, un nuovo ordine dinamico.

3. Gli eccessi del potere fiscale e la trasformazione per opposti: l'"eccesso di peso" e l'"eccesso di iniquità". Platone docet

Per tentare di portare la ricerca sul binario indicato, muovo da una frase di Platone che, nella sua essenzialità, è già risposta, in qualche misura, ai nostri interrogativi.

*"Ogni eccesso suole comportare una grande trasformazione nel senso opposto: così nelle stagioni come nelle piante e [564 a] nei corpi e anche, in sommo grado, nelle costituzioni"*⁷.

Platone ha ragione, è l'esperienza storica a dimostrarlo.

È vero anche per la tasse? Sì, l'eccesso fiscale determina la stessa reazione di quella descritta in *Repubblica* per le autocrazie o le smisurate licenze delle democrazie: la trasformazione o la reazione per opposti.

L'eccesso fiscale, diversamente da quanto si potrebbe pensare in prima battuta, ha due volti: quello del "peso", quando il fisco è *percepito* oltremisura gravoso ed invadente, non bilanciato neppure da un efficiente sistema di *welfare*, che per comodità espositiva si può definire "eccesso di peso"; e quello dell'ingiustizia nella distribuzione fra "tutti" dei carichi impositivi, che si può definire "eccesso di iniquità".

È in questo contesto che s'inserisce l'evasione come fenomeno sociale: reazione all'"eccesso di peso" e concausa dell'"eccesso di iniquità". Ed è sempre in questo contesto che si colloca il patto sociale, il *pactum unionis*, spina dorsale per la tenuta del sistema e della civile convivenza ispirata alla solidarietà tra gli individui, ma che in ragione di quegli eccessi si espone, da due diversi ma concentrici versanti, alla lacerazione.

⁵ T. S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (1962), trad. it. a cura di A. Carugo, Torino, 1969.

⁶ G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, 46 ss.

⁷ PLATONE, *Repubblica*, cap. VIII.

4. Il potere e il consenso alla tassazione

La radice dell'eccesso, sia di "peso", sia di "iniquità", ha un medesimo terreno nel quale affonda: il potere pubblico ed in specie il potere politico⁸. In entrambi i casi l'eccesso diviene miccia della trasformazione per opposti, proprio come insegna Platone. Trasformazione che può infine sfociare nello sfaldamento del *pactum unionis*.

In questo divenire della trasformazione, negli individui si sedimenta o si rafforza il sentimento del dissenso agli eccessi del potere: per quello che si sostanzia nell'"eccesso di peso", il dissenso riguarda il gravame della tassazione percepita come sottrazione eccessiva e non giustificata degli averi e come fardello burocratico, non compensati a sufficienza "dai vantaggi di civiltà", come li definisce Charles Adams⁹; per quello che si sostanzia nell'"eccesso di iniquità", il dissenso si appunta sulla diseguale distribuzione dei carichi impositivi e dunque sulla distorsione della giustizia distributiva causata anche dall'evasione.

In entrambi i casi è il mancato consenso che conduce alla trasformazione e, per il suo tramite, alla possibile frantumazione del patto sociale esistente in un momento storico dato.

Detto in positivo, mi sembra di poter sostenere, allora, che è il consenso alla tassazione uno dei fattori in grado di poter limitare l'evasione e che è il consenso all'equa distribuzione uno dei fattori in grado di poter formare o rinsaldare il patto sociale¹⁰.

5. Segue: obbedienza e disobbedienza, il voto politico nella postdemocrazia e la ribellione come esito estremo del dissenso

Che rapporto c'è fra potere impositivo e consenso, inteso nei termini ora indicati?

Nei moderni sistemi le costituzioni si propongono di anticipare le trasformazioni in generale, comprese quelle di cui si è detto in precedenza, tentando di prevenire gli eccessi dei poteri con pesi e contrappesi, così da

⁸ Sul potere impositivo, dall'origine fino ai nostri giorni, è fondamentale lo studio di P. BORIA, *Il potere tributario*, Bologna, 2021.

⁹ C. ADAMS, *For Good and Evil, L'influsso della tassazione nella storia dell'umanità* (2001), trad. it. a cura di C. Ruffini, Macerata, 2016, 476 ss.

¹⁰ Una precisazione terminologica è opportuna per evitare equivoci. Il consenso di cui parlo non riguarda il consenso ricercato dai partiti o in generale dalla politica per mantenere o allargare il loro bacino elettorale. Forma di consenso, questa, di cui ad esempio parla R. LUPI, *Evasione fiscale*, cit., 87 ss. È invece il consenso alla tassazione al quale mi riferisco, da intendere come condivisione del concorso solidale alle spese pubbliche.

ridurne le occasioni¹¹. Fra i contrappesi, il consenso è il più importante. Per il potere è fonte di legittimazione, ma anche bilanciante. La reazione del popolo tracimante nella trasformazione per opposti è inversamente proporzionale al consenso. Quanto questo è più esteso, tanto minore è la spinta a quel tipo di trasformazione¹². Non solo, la raccolta del consenso ha un effetto ulteriore: più esso è diffuso, minore è la propensione alla disubbidienza.

Se c'è consenso, allora, c'è rispetto delle regole e rispetto del patto sociale? La risposta è affermativa, almeno in una valutazione generale. Alla condizione, però, che il consenso sia effettivo. Se il consenso è fittizio o indotto con falsità narrative, anche se formalmente costruito con regole democratiche, il dissenso è pronto ad esplodere e la decomposizione della democrazia sostanziale, quella che non si accontenta del rispetto delle procedure, è già avviata¹³.

Questo discorso vale anche per il potere di imposizione. Se il consenso alla tassazione è fittizio o soltanto procedurale, infatti, la tassazione stessa assume un ruolo improprio, divenendo motivo di ribellione. E la ribellione, alle fine, sovverte l'ordine, innescando una trasformazione per opposti, come più volte sottolineato, finendo per lacerare il *pactum unionis*.

L'esperienza storica dei popoli, pure appartenenti a continenti diversi, lo dimostra in termini inequivoci, come ricostruisce Charles Adams in un corposo studio sulla storia delle rivoluzioni accese, proprio, da questioni fiscali, da quella francese a quella americana e poi a quelle indiana e cinese, e molte altre ancora, fino alle nostre rivolte contro la tassa sul macinato¹⁴.

La ribellione è tanto antica quanto antico è il rapporto fra potere costituito e dovere d'obbedienza e, in tempi a noi più vicini, fra potere, libertà e patto sociale¹⁵. Oggi, però, la questione si pone in termini concretamente nuovi. Sebbene primitiva, il tempo che viviamo le imprime caratteristiche singolari.

Gli amplissimi spazi ademocratici, le liquidità valoriali e ideologiche, il disconoscimento dell'autorità, il populismo, la rottura delle tradizionali cinghie di trasmissione della rappresentanza, la globalizzazione culturale e quella economica, lo svuotamento sostanziale degli organi espressione della sovranità, l'astensionismo dal voto, la illuminano di luce nuova.

¹¹ È un aspetto assolutamente pacifico, definitivamente chiarito da MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, (1748), Libro XI, trad. it. a cura di Cotta, vol. I, Torino, 1965, 274 ss. Su questo profilo, ampiamente, P. BORIA, *Il potere tributario*, cit., 373 ss.

¹² BYUNG-CHUL HAN, *Psicopolitica* (2014), trad. it. a cura di Buongiorno, Milano, 2016, 23 ss.

¹³ Il problema del consenso fittizio nei sistemi democratici è sintetizzato con grande efficacia da H. ARENDT, *Disobbedienza civile* (1970), Milano, 2017, *passim*, ma specie 45 ss. Sulla questione della "sostanza" della democrazia, cfr. L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi*, Roma – Bari, 2011, 3 ss.

¹⁴ Cfr. C. ADAMS, *For Good and Evil*, cit., *passim* Sulla tassa sul macinato, recentemente e anche in chiave romanzesca, R. BACCHELLI, *Il mulino del Po*, con introduzione di Veglia, Milano, 2021.

¹⁵ Cfr. M. WEBER, *La politica come professione* (1919), trad. it., Torino, 2004, 277.

È la postdemocrazia¹⁶, questa, che caratterizza e ingigantisce quell'antico problema. Ma la postdemocrazia modifica anche l'esito della trasformazione: se nella storia il dissenso sfociava, prima, nella disobbedienza, poi nelle rivolte e infine nelle rivoluzioni, oggi il dissenso sfocia bensì nella disobbedienza, ma poi si risolve generalmente nel distacco sempre più marcato dal patto sociale e dalle istituzioni, senza per forza sfociare in ribellioni o rivoluzioni.

Non mi sfugge, certo, che il voto politico dovrebbe rappresentare lo strumento democratico più avanzato e accreditato con il quale il dissenso si dovrebbe manifestare¹⁷. Ma occorre avere l'onestà intellettuale di riconoscere che le cose non stanno concretamente così. Da tempo si registra una sorta di slittamento dei piani tra istituti della democrazia rappresentativa teoricamente predisposti alla canalizzazione del dissenso, e concreto operare della sua formazione e della sua esternazione.

L'appassirsi dello spirito della democrazia, per riprendere Norberto Bobbio, ha determinato un cambiamento per certi versi radicale anche della sostanza degli istituti della democrazia rappresentativa. Per una sempre più crescente parte del corpo sociale, il dissenso non trova più nel voto il veicolo di espressione della disapprovazione delle scelte del potere.

La postdemocrazia, osservata da questa prospettiva, è come se avesse qualcosa di antico, contenesse germi del passato. Così, alla disapprovazione segue la disobbedienza, senza più intermediazioni e al di là del voto politico.

6. L'"eccesso di peso" e l'"eccesso di evasione" fra Antigone e Creonte: la pecca morale e la reazione incriminatrice

A questo punto dell'indagine si può riprendere e portare a compimento il discorso sulla morale e sulla reazione coercitiva propria del positivismo formalistico, temi sui quali mi ero riservato fin dall'inizio di svolgere alcune, seppure rapide considerazioni.

È indubbio che la disobbedienza abbia raggiunto dimensioni molto ampie, con riflessi non secondari sui conti pubblici¹⁸.

¹⁶ È un concetto ormai diffuso, elaborato una trentina di anni fa da C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Roma – Bari, 2003. Alcune delle questioni messe in luce da Crouch erano già state quanto meno intuite da BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1985, *passim*, ma specie 149 ss., e mi sembra di poter dire anche da ARENDT, *op. loc. cit.* Parla di "democrazia dei postmoderni", ma non si discosta nella sostanza dall'idea crouchiana di postdemocrazia, L. CASTELLANI, *Il potere vuoto*, Milano, 2016, 19 ss.

¹⁷ Cfr. F. GALLO, *Il futuro non è un vicolo cieco*, Palermo, 2019, 82 e 83.

¹⁸ Si tratta di un aspetto ampiamente indagato e che si può considerare da tutti conosciuto. Cfr. in tempi recenti V. VISCO, *La guerra delle tasse*, Bari-Roma, 2023, e prima ID., *Colpevoli evasioni*, Milano, 2017. I numeri sull'evasione sono incerti, variando dai sistemi di determinazione e dagli elementi ripresi a questo fine, come correttamente rileva R. LUPI, *Evasione fiscale. Perversione privata*

Si potrebbe allora sostenere che questo “eccesso di evasione” sia in realtà frutto di una grave pecca morale, di un disfacimento valoriale di un’ampia fascia di contribuenti. In questa prospettiva, dunque, come si sostiene da più parti, non rimarrebbe che estendere a macchia d’olio accertamenti e verifiche, eliminare l’uso del denaro contante, ridurre le garanzie procedurali e processuali, disporre sanzioni draconiane amministrative e penali, sequestrare beni e confiscare patrimoni, “punire” società ed enti, riportare l’interesse fiscale al centro dell’azione d’imperio.

Se la causa della disobbedienza fosse soltanto la amoralità, i rimedi indicati potrebbero forse conseguire un qualche risultato in termini di gettito. I “costi” da sopportare, per lo stato, sarebbero ingenti, intendiamoci, perché a fronte di una fiscalità di massa, qual è la nostra, dovremmo immaginare l’impianto di una specie di “stato di polizia”, con intelligenze artificiali onnipresenti, oppure con apparati di controllo disposti in ogni dove ed un numero di funzionari e magistrati doppi o tripli rispetto all’attuale. Seppure a queste condizioni, è possibile tuttavia immaginare che la purga moralizzatrice potrebbe determinare un’ampia resipiscenza, almeno nei comportamenti. Ma la causa della disobbedienza non è o non è soltanto la amoralità precostituita¹⁹. Le cause sono più profonde e variegate, sicché i rimedi punitivi e polizieschi di cui si è fatto cenno non otterrebbero il consenso. Forse otterrebbero l’obbedienza per la forza coercitiva che sarebbero in grado di sprigionare, ma non il consenso rispetto all’oggetto dell’obbedienza. E dunque non fonderebbero o rinsalderebbero il patto sociale, almeno se s’intende continuare ad utilizzare le lenti interpretative della democrazia liberale degli stati costituzionali.

Ridurre la questione della disobbedienza alla turpe volontà dei contribuenti di violare le leggi e alla loro scarsa moralità pubblica oscura altri elementi che invece concorrono in maniera determinate alla formazione di questo fenomeno, che attraversa trasversalmente tutte le categorie di contribuenti e tutti i principali tributi, diretti e indiretti.

Il mio, lo sottolineo ancora una volta, non è un *escamotage* finalizzato a

o disfunzione pubblica?, Roma, 2018. 25 ss., e come dimostra lo studio collettaneo *L’evasione fiscale, Ricerca su natura giuridica e dimensione quantitativa*, a cura di P. Boria, Roma, 2022. Quel che si può dire è che si tratta di un fenomeno molto diffuso e senz’altro consistente. Si veda anche la *Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva*, anno 2021, in *finanze.gov.it.*, che stima il valore aggiunto generato dal sommerso economico in 190 miliardi all’anno, con una incidenza sul PIL di circa l’11 per cento. La misurazione dell’evasione sui singoli tributi è stata ormai sostituita da un diverso metodo, che sembra avere una approssimazione migliore, seppure da molti criticata. La stima ora è fatta sul *Tax Gap*, ossia sul divario tra imposte e contributi previdenziali effettivamente versati ed imposte e contributi che avrebbero dovuto essere versati con l’adempimento spontaneo.

¹⁹ È da condividere l’analisi di R. LUPI, *Evasione fiscale. Perversione privata o disfunzione pubblica?*, cit., 53 ss. Similmente anche ADAMS, *For Good and Evil*, cit., 474 ss.

giustificare l'evasione, né a giustificare i comportamenti che la determinano. L'evasore non è una moderna Antigone, non assume su di sé il peso universale e sempiterno della ribellione a Creonte²⁰.

Nondimeno, la strada della criminalizzazione, che pure è stata percorsa a passi lenti negli ultimi quarant'anni, oltre a essersi dimostrata scelta perdente, non coglie il punto essenziale della questione, che è il consenso alla tassazione e la sua formazione.

7. Il consenso e il *pactum unionis* al di là dell'art. 23 della Costituzione

Piuttosto che continuare ad intentare una partita a “guardie” e “ladri”²¹, occorre cambiare paradigma. Il tarlo principale dell'evasione, almeno in un numero amplissimo di casi, sta nella mancata condivisone di un sistema che pecca di “eccesso di sottrazione” della ricchezza, non accompagnato da un'adeguata qualità della spesa pubblica, e da un eccesso burocratico, con costi aggiuntivi molto significativi. E dunque di un sistema che, almeno nella percezione, restringe oltre misura le libertà individuali senza che a ciò si accompagnino in termini determinanti “i vantaggi di civiltà”²².

Se s'intende guardare oltre e progettare un nuovo sistema, come ormai auspicato da tutti gli studiosi, il punto fondamentale – lo ribadisco – non è la repressione del dissenso, ma è la formazione del consenso.

Rifondare il consenso vuol dire rivitalizzare la giustizia distributiva, immaginare nuovi modi di determinazione dei carichi e un nuovo rapporto fra potere e contribuente²³, perché è solo il consenso che trascina con sé il rispetto del dovere contributivo e perché è solo il consenso l'elemento in grado di rinsaldare il *pactum unionis*.

Se reale, infatti, la forza del consenso è la sola a legittimare il potere, compreso quello impositivo. La forza del potere, invece, non determina il consenso. Tuttalpiù impone l'obbedienza, ma non forma il consenso²⁴.

²⁰ SOFOCLE, *Antigone*, trad. It., a cura di M. Cacciari, Torino, 2007.

²¹ È la trasposizione, come riesce evidente, del titolo del film “*Guardie e ladri?*” del 1951 di Mario Monicelli e Steno, con Totò e Aldo Fabrizi.

²² Come ho già ricordato, questo concetto si deve a C. ADAMS, *For Good and Evil*, cit., 476.

²³ Sono indicazioni, almeno mi sembra, condivise da tutti gli studiosi, sebbene non via sia unità d'intenti sulle modalità di realizzazione degli obiettivi indicati. Così, fra i tanti, D. STEVANATO, *Forme del tributo nell'era industriale*, Torino, 2021, 354 ss.

²⁴ L. INFANTINO, *Potere. La dimensione politica dell'azione umana*, Catanzaro, 2013, *passim*, ma specie 52, 260 e 261, per il quale «alla base della del potere pubblico c'è l'approvazione dei governati, che rende “consentito” e pertanto “autorevole” il potere dei governanti». Ed anche G. BRENNAN e J. BUCHANAN, *The power to tax*, Indianapolis, 2000, 4, affermano che lo “Stato deriva i suoi poteri dal consenso dei governati”, non da altro. E così pure P. BOURDIEU, *Sullo Stato*, Corso al *College de France*, vol. II, Milano, 2021, 75 ss.

La disobbedienza fiscale, se il consenso continuerà ad essere ipostatizzato, è invece destinata ad avanzare. Recitando vecchie liturgie procedurali, com'è ormai quella cristallizzata nel nostro art. 23 della Costituzione, applicando vecchi modelli di tassazione e coercizione, il consenso rimarrà parvenza nella generalità dei casi²⁵. Sarà un consenso ipostatizzato, appunto²⁶.

8. La norma efficace come norma osservata in ragione del consenso

Sono consapevole che il consenso procedurale sia aspetto importante del governo della legge e del principio di legalità, ma sono altresì convinto che da solo non soddisfi gli attributi della democrazia costituzionale.

Affinché ciò accada, il potere, che della procedura si avvale, deve essere effettivo²⁷, ossia deve produrre – ed è questo il nocciolo dell'effettività – norme efficaci perché osservate, ma osservate non perché obbedite ma perché condivise: il “potere effettivo è il potere che riesce ad ottenere il risultato proposto; la norma efficace è la norma osservata”, insegna Norberto Bobbio²⁸. E lo è in forza del consenso.

²⁵ Sull'art. 23 Cost., cfr. A. FEDELE, *Art. 23 Cost.*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1978; Id., *La riserva di legge*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da Amatucci, vol. I, tomo I, Padova, 1994, 157 ss.; M. A. GRIPPA SALVETTI, *Riserva di legge e delegificazione nell'ordinamento tributario*, Milano, 1998, 17 ss.; L. ANTONINI, *Art. 23*, in *Comm. Cost. Bifulco-Celotto-Olivetti*, Torino, 2006, 484 ss.; L. CARPENTIERI, *Riserva di legge e consenso al tributo*, in *Treccani online*, 2015; BORIA, *No taxation without representation. La formazione storica del principio del consenso alla tassazione*, in *Riv. dottrina fiscale*, 2022, 13 ss.

²⁶ Ipostatizzare il consenso significa fingerne l'effettività e farlo muovere nelle relazioni sociali, politiche ed in quelle giuridiche come un'entità realmente rispondente alla volontà dei contribuenti. In questa ipostatizzazione, in realtà, trovano soddisfazione solo due esigenze dell'autorità statale. La prima è formale ed è legata ai tempi moderni: allineare il suo potere alle regole costituzionali così da riportare il suo esercizio nel solco della legalità formale. La seconda è un'esigenza d'ordine pubblico, tanto antica quanto antico è il potere che ad essa si affianca: con l'ipostatizzazione del consenso lo stato giustifica, all'esterno ed a sé, la coercizione, sia essa impositiva, sia essa sanzionatoria. Non si dice nulla di nuovo. Anche in questo caso è l'esperienza a testimoniare che fra esigenze formali ed esigenze giustificative dell'esercizio del potere corre una tensione reciproca e costante (cfr. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960, 63 ss.). Epperò la storia si è fatta carico – e continua a farsi carico – di dimostrare che il procedimento posto a cerniera fra queste due sfere non necessariamente incarna il consenso. Piuttosto, come detto, può creare una parvenza di consenso, un consenso procedurale, un'entità normativamente valida dalla quale discende il dovere d'obbedienza, ma priva di legittimità sostanziale (la validità nell'impianto positivista è categoria essenziale perché fondamento dell'ordinamento giuridico e dunque delle norme e del potere, ma non è sufficiente, come ormai credo si possa dare per acquisito. Sulla validità cfr. H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, a cura di Losano, Torino, 1966, 59 ss., 217 ss., 238 ss.).

²⁷ Per chiare indicazioni all'effettività del potere impositivo nel corso della storia ed anche nell'attuale sistema, rinvio nuovamente a BORIA, *Il potere tributario*, cit., 223 ss., 373 ss., 445 ss.

²⁸ Così N. BOBBIO, *Il problema del potere*, a cura di T. Greco, Torino, 2020, 78.

Sicché, nella logica della democrazia costituzionale, “solo un potere che sia in grado di far accettare l’obbedienza nei suoi confronti può considerarsi effettivamente tale”²⁹.

È così che nasce la “norma efficace”.

Il potere e la norma, se privati di questi attributi, ossia di effettività ed efficacia, mancano di sostanza legittimante. Il potere si giustifica se la norma raccoglie il consenso, non solo se è obbedita. E solo il consenso è in grado di colorare l’obbedienza di democraticità costituzionale, perché è esso che diviene strumento di trasmissione della sovranità originaria del popolo agli organi rappresentativi e di governo³⁰.

Il consenso procedurale, invece, è il riflesso di una democrazia anch’essa procedurale, ma come tale malata, alla quale manca la dimensione sostanziale per potersi dire “democrazia costituzionale”³¹.

9. “A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”: l’eccesso di iniquità nella distribuzione del carico fiscale e i diritti di libertà e di giustizia sociale

L’eccesso di cui si è fin qui parlato è quello che per semplicità espositiva si è definito di “peso”. Accanto a questo ve n’è un altro, che sempre per semplicità s’è definito di “iniquità”. È a questo che ora dobbiamo dare lo spazio che merita, tanto è importante per la tenuta del patto sociale³².

L’eccesso di iniquità, infatti, finisce per reagire su quel patto concorrendo, per così dire, ad un suo assedio concentrico. Se quello di peso lo aggra-

²⁹ T. GRECO, *Norberto Bobbio e la scienza del potere*, Saggio introduttivo a BOBBIO, *Il problema del potere*, cit., XLVI.

³⁰ G. AMATO, *La sovranità popolare nell’ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1962, I, 74 ss., specie 88 ss.

³¹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi*, loc. cit.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 25 ss., 98 ss.; A. BALDASSARRE, *Il costituzionalismo e lo stato costituzionale*, Modena, 2020; M. FIORAVANTI, *Stato costituzionale in trasformazione*, Modena, 2021, 7 ss.; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma – Bari, 2009, 43 ss. in precedenza BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 1990, già *Introduzione* e poi 244 ss.; N. MATTEUCCI, *Positivismo giuridico e costituzionalismo* (1963), ora in N. MATTEUCCI e N. BOBBIO, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, con introduzione di GRECO, Trento, 2021, *passim*, ma fin da 31. Per ulteriori riferimenti, se si vuole, cfr. GIOVANNINI, *Note controvento su interesse fiscale e “giustizia nell’imposizione” come diritto fondamentale (muovendo dall’intelligenza artificiale)*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2023.

³² Sulle disuguaglianze, per tutti, GALLO, *Il futuro non è un vicolo cieco*, cit., *passim*, ma specialmente 36 ss., 79 ss. Più in generale, A. B. ATKINSON, *Diseguaglianza*, trad. it. a cura di V. B. Sala, Varese, 2015, *passim*, ma specie 49 ss., 183 ss.; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, trad. it. a cura di S. Arcco, Milano, 2016, *passim*. Recentemente ha ripreso il tema, con un’analisi anche quantitativa molto interessante, E. MARELLO, *Mitologia dell’imposta sul patrimonio*, Milano, 2022, 10 ss., 89 ss.

disce con la disobbedienza, quello di iniquità lo avversa con il distacco e l'indifferenza³³. In entrambi i casi il patto sociale si trasforma in terreno negletto.

In termini più specifici, la questione dell'eccesso di iniquità credo si possa ritenere raccolta e sintetizzata efficacemente nel brano di Matteo ripreso nel titolo del paragrafo: *“A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”*³⁴. Questa “regola” l'avevo già fatta mia per spiegare alcune delle attuali diseguaglianze impositive³⁵ alla luce della teoria di Robert K. Merton, che proprio da quel brano evangelico aveva tratto ispirazione per il suo *Matthew effect*³⁶.

Qui, tuttavia, piuttosto che soffermarmi nuovamente sulle singole ed evidenti disuguaglianze, vorrei provare a guardare all'iniquità generata dall'evasione dal punto di vista dei diritti di libertà e dei diritti di giustizia sociale³⁷.

Né i diritti di libertà, né quelli di giustizia sociale si esauriscono in se stessi e condensano in sé un solo interesse e una sola funzione. Possiamo dire, con parole diverse, che sono diritti prismatici.

Quelli di libertà sono presidio degli averi per i loro titolari, ma anche punti potenziali di arrivo di chi pretende l'attuazione dei diritti di giustizia.

I diritti di giustizia, dal canto loro, proteggono le pretese di chi reclama le libertà, ma sono anche fonte dei doveri gravanti su chi è in grado di adoperarsi in termini economici per l'attuazione di quelle altrui libertà.

Fra gli specchi riflessi di diritti e doveri si colloca il dovere contributivo, che, osservato dall'interno, si presenta come un insieme di elementi destinati ad entrare in conflitto non soltanto con il potere o con l'autorità, ma anche fra di loro. A meno che il potere stesso non si adoperi per amalgamarli e bilanciarli, così da evitare il sopraggiungere degli eccessi e quindi il formarsi del dissenso, per un verso, e del distacco, per un altro. Per evitare la trasformazione per opposti, insomma, come si è detto fin dall'inizio ricordando Platone.

È all'interno dell'insieme che si gioca la partita della formazione o riformazione del consenso. È un processo, questo, che deve giocoforza agire simultaneamente su entrambi i versanti, perché il patto sociale può rinvigorirsi solo se la ricostruzione del consenso passa dall'attenuazione o

³³ Cfr. C. CROUNI, *Combattere la postdemocrazia*, Roma – Bari, 2020, 166 ss.

³⁴ Mt. 25, 14-30.

³⁵ Sugli elementi distorsivi dell'attuale sistema, se si vuole, cfr. GIOVANNINI, *Il re fisco è nudo*, cit., 116 ss., e prima Id., *Imposta ordinaria sul patrimonio e imposta sulle transazioni: un appunto*, in *Rass. trib.*, 2012, 169 ss.

³⁶ R. K. MERTON, *The effect Matthew in science*, in *Science*, 1968, 56 ss.

³⁷ L'iniquità, come ho detto all'inizio, non deriva solo dall'evasione. Una componente fondamentale è data dalla diversità di regimi impositivi tra categorie di ricchezza, come un ulteriore fattore è dato dalla diseguaglianza verticale della tassazione. Ma questi aspetti, pure essenziali, lo ribadisco, non rientrano nell'oggetto di questo lavoro. Così come non vi rientrano gli agenti della qualità della spesa e della redistribuzione della stessa.

rimozione degli agenti dell'eccesso di peso e dell'eccesso di iniquità.

La radice di tutto questo sta nella nostra carta fondativa del *pactum unionis* e più precisamente nel suo art. 2 dedicato, il primo alinea, ai diritti fondamentali della persona e, il secondo alinea, ai doveri inderogabili di solidarietà³⁸. Diritti e doveri, qui, coabitano in una visione osmotica della “nuova società”, contenuti gli uni dentro gli altri e al tempo stesso riferibili a soggetti contrapposti. Coppie di situazioni, dunque, che convergono tutte in un disegno unitario di giustizia sovraordinata, a favore ed in funzione della quale la progressività del sistema è presidio di equità (verticale) nella distribuzione dei carichi (art. 3, comma 2, e art. 53, comma 2, Cost.).

10. Il “nuovo” consenso, l'economia comportamentale e la neuroeconomia

Se l'agente mancante per evasione e *pactum unionis* è il consenso, come adoperarsi per costituirlo o ri-costituirlo? Come accade per tutti i fenomeni complessi, anche per questi è necessario – o almeno sarebbe necessario – seguire più strade contestualmente³⁹. Ve n'è una in particolare, però, che deve essere presa in considerazione e alla quale intendo dedicare queste ultime considerazioni.

Sebbene da alcuni anni la neuroeconomia e l'economia comportamentale, specie negli sviluppi ispirati alle ricerche di Herbert Simon, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein, abbiano raggiunto risultati scientificamente appaganti, il diritto, ad iniziare da quello tributario, continua a rimanere sordo alle loro indicazioni⁴⁰.

³⁸ Cfr. recentemente L. ANTONINI, *La felicità pubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili*, Modena, 2022; P. BORJA, *Il potere tributario*, cit., 370 ss., 558 ss., specie sull'uguaglianza sostanziale. Mi sembra che anche V. MASTROLACOVO condivida questa impostazione in *Perché riformare e cosa riformare? Ambizioni di sistema in materia tributaria*, in *Rass. trib.*, 2023, 154, specie 160 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici, mi permetto di rinviare a GIOVANNINI, *Postdemocrazia e consenso al tributo*, in *Rass. trib.*, 2022, 477 ss.

³⁹ R. LUPI, *Evasione fiscale*, cit., 79, contributo nel quale vi è un ampio ventaglio di ipotesi di cambiamento, con molte note critiche sull'assetto attuale. Altri significativi contributi, specialmente sul versante etico e valoriale, in GALLO, *Le ragioni del fisco*, cit., 59 ss., in P. BORJA, *Il potere tributario*, cit., 598 ss., e sul versante della determinazione della base imponibile con metodologie innovative in M. VERSIGLIONI, *Il reddito liquido. Lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 743 ss., e Id., *Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell'Imposta*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 19 aprile 2021. Recentemente anche MASTROLACOVO, *Perché riformare e cosa riformare?*, già cit., e con un'ampia visione sociale, nuovamente, P. BORJA, *Un nuovo patto fiscale per l'Italia. Un progetto di manovra di finanza pubblica*, in *Riv. Dottrina fiscale*, 2022, 293 ss. Sia consentito rinviare anche a due miei contributi per una visione d'insieme delle riforme a mio parere indispensabili e così a *Il re fisco è nudo*, già cit., e *Crescere in equità*, Milano, 2019.

⁴⁰ Cfr. D. KAHNEMAN, A. TVERSKY, *Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk*, in *Econo-*

Se si escludono interventi molto specifici e ristretti in tema di *compliance*, il nostro sistema continua ad essere strettamente legato al positivismo formalistico e alla visione dello stato d'autorità. Anziché prendere in considerazione le spiegazioni che provengono da quelle scienze e quindi ragionare su come l'individuo valuti e decida, su come formi la sua approvazione o la sua disapprovazione, ossia sui meccanismi naturali del comportamento, l'apparato normativo continua a rimanere un muro di gomma e a riprodurre modelli che ormai si sono dimostrati del tutto inadeguati a formare il consenso.

Le teorie della razionalità e dell'azione sociale, al di là dei tecnicismi, che pure anch'esse possiedono, hanno una caratteristica che potrebbe contribuire in maniera determinante allo scopo che stiamo inseguendo. Queste scienze, infatti, avvicinano il potere all'individualità della persona⁴¹, ed è proprio questo ciò che occorre per riannodare il filo spezzato del consenso e dunque per provare a rafforzare il *pactum unionis* al di là del voto politico e del simulacro procedimentale rappresentato dall'art. 23 della Costituzione⁴².

Ho già osservato in altra occasione⁴³ che la neuroeconomia e ancor prima la neurobiologia e le scienze neurocognitive applicate alle scienze sociali e agli studi di economia comportamentale, hanno dimostrato che quasi tutti i comportamenti ad impatto economico suscitano repulsione, distacco, fastidio, ansia e ribellione, mentre solo alcuni di essi e in presenza di specifiche condizioni, possono determinare approvazione. La nostra mente, infatti, non è governata solo da processi di tipo riflessivo e di pura cognizione, non è solo corteccia prefrontale dove risiedono le facoltà cognitive superiori. Così non è, siamo fatti diversamente⁴⁴. *L'homo oeconomicus*, come scrive Thaler⁴⁵, è spesso rappresentato alla stregua di un "superuomo": con le facoltà intellettuali di Einstein, con la memoria del supercomputer *Big Blue* o con la volontà di Ghandi. Le persone in carne ed ossa, però, non sono fatte in questo modo e hanno bisogno di provare sentimenti positivi per autodeterminarsi al bene personale e al bene comune⁴⁶.

metrica, 47, 2, 1979, 263-291; R. H. THALER, *Misbehaving. La nascita dell'economia comportamentale*, Torino, 2018; THALER, C. SUNSTEIN, *Nudge – La spinta gentile*, trad it. a cura di A. Oliveri, Bologna, 2014. Si vedano altresì gli studi di E. ANGNER, *Economia comportamentale*, Milano, 2017.

⁴¹ Ampiamente, cfr. R. VIALE, *Oltre il nudge*, Bologna, 2018, *passim*, ma specialmente 186 ss.

⁴² Per una definizione ampia di queste scienze, M. BALCONI, *Logica, pensiero e azione in neuroeconomia*, in *Mente ed economia*, a cura di A. Antonietti e M. Balconi, 2008, 152 ss.

⁴³ Se si vuole GIOVANNINI, *Postdemocrazia e consenso alla tassazione*, loc. cit., e prima *Crescere in equità*, già cit., 105 ss.

⁴⁴ M. LEWIS, *Un'amiciizia da Nobel. Kahneman e Tversky, l'incontro che ha cambiato il nostro modo di pensare*, Milano, 2017, 46 ss., 259 ss.

⁴⁵ R.H. THALER, *Misbehaving*, cit., 278.

⁴⁶ Cfr. THALER, C. SUNSTEIN, *Nudge*, cit.; G. RAMPA, *Neuroeconomia e basi neurali delle scelte*, in *Mente ed economia*, cit., 1250 ss.

Che le cose stiano così, d'altra parte, è ormai dimostrato strumentalmente, in laboratorio⁴⁷. Non prenderle adeguatamente in considerazione e valorizzare per imbastire nuove politiche pubbliche è scelta non soltanto miope, ma anche dannosa perché finisce per approfondire il solco tra forma e realtà, tra istituzioni e contribuenti e a generare un vorticoso individualismo, che dell'evasione è una delle molle più potenti.

11. L'”architettura delle scelte” nelle politiche pubbliche e la nuova fiscalità “olistica”

Non insisto su questi concetti, che, come detto, ho già portato all'attenzione dei lettori. Piuttosto qui voglio mettere a fuoco un elemento ulteriore. Mi riferisco all'”architettura delle scelte”.

Si tratta, detto in termini molto semplici, di piani di politica pubblica, compresa quella fiscale, che tendono ad orientare i comportamenti e le scelte dei singoli contribuenti con pungoli specifici, con “spinte gentili”, per riprendere il *nudge* di Richard Thaler e Cass Sunstein. Pur lasciando al contribuente libertà di decisione, il sistema lo “assiste” nel complesso e spesso labirintico procedimento amministrativo e ne suggerisce le scelte migliori.

Non basta, ovviamente, l'architettura delle scelte a rinsaldare il consenso e frenare l'evasione. Occorre una riforma complessiva che contempli un riequilibrio della distribuzione dei carichi impositivi nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà e progressività del sistema, con una diminuzione modulata del peso complessivo dei carichi stessi; introduca la presunzione di onestà o di correttezza del contribuente, con previsioni conseguenti sul piano delle prove, del procedimento e del processo; tassi adeguatamente ciò che adesso non è tassato o non lo è adeguatamente; preveda limiti quantitativi massimi all'imposizione; introduca nuovi modelli di individuazione e determinazione della ricchezza, ridisegnando al tempo stesso la fiscalità locale; riscriva la legislazione sanzionatoria, valorizzando la premialità nel rispetto del principio di proporzionalità; preveda nuove modalità d'accertamento e riscossione; semplifichi radicalmente la normativa e incoraggi una nuova cultura amministrativa all'interno dell'amministrazione e in seno alla sua burocrazia.

⁴⁷ Cfr. C. SCHMIDT, *Neuroeconomia*, Torino, 2013, 35 ss., 129 ss. Per una descrizione puntuale degli strumenti di rilevazione elettrica, elettroencefalografia, delle misure psicofisiologiche del sistema nervoso e degli strumenti di rilevazione strutturali e funzionali con le tecniche dei *neuroimaging*, ampiamente M. BALCONI, *op. cit.*, 172 ss., e A. CIARAMIDARO, *I processi cognitivi e affettivi della neuroeconomia: il contributo della risonanza magnetica funzionale*, in *Mente ed economia*, già cit., 301 ss. Ampiamente anche A. ANTONIETTI – M. IANNELLO, *Lo studio sperimentale degli aspetti psicologici del comportamento economico*, in *Mente ed economia*, cit., 56 ss., specie 130 ss.

Senza una riforma che sia anche, per così dire, rivoluzione e non soltanto *maquillage* dell'esistente, l'architettura delle scelte può contribuire solo in minima parte alla rifondazione del consenso. Tuttavia, spingere il contribuente a cooperare anticipatamente con l'amministrazione finanziaria e a condividere con essa le scelte più significative della sua economia privata, potrebbe essere già un primo passo verso una nuova fiscalità che potremmo definire, magari alla fine dell'auspicabile percorso rivoluzionario, una fiscalità olistica.

Non mi faccio illusioni. Ma il nostro mestiere è simile al *nudge*: spingere gentilmente verso scelte positive, nel nostro caso spingere gentilmente i decisori pubblici. E questo è proprio quello che qui ho ritenuto di dover fare⁴⁸.

⁴⁸ Anche in vista della discussione sulla delega di riforma fiscale, ora in Parlamento (atto Camera n. 1038 del 23 marzo 2023).